

intorno alle scuole. * * * Il mercato illegale diventa così efficiente e solido che ogni ladro vede un pacchetto di sigarette come contanti facili. I ladri cominciano ad irrompersi nei negozi per rubare le sigarette. I negozi hanno bisogno di guardie armate per impedire le irruzioni. I camion che trasportano il prodotto legittimo diventano camion blindati, con guardie armate munite di fucile da caccia per evitare gli attacchi. »

In effetti, dal periodo delle dichiarazioni del Sig. Goldstone, la situazione è precipitata. Nei primi mesi del 2000, almeno due finanziari (Guardia di Finanza) sono stati uccisi dai contrabbandieri di sigarette intercettati nell'atto di contrabbandare le sigarette prodotte dai Convenuti. In tutta Europa, sigarette e stupefacenti vengono sistematicamente contrabbandati insieme, e l'incidenza della violenza connessa con il contrabbando di sigarette sta aumentando velocemente. I quadri dirigenti di grado elevato della RJR e della PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che i loro prodotti del tabacco venivano venduti a noti contrabbandieri con modalità pericolose ed omettevano di agire con ragionevole attenzione per indagare e ridurre le attività di contrabbando o altrimenti agire per prevenire i danni subiti dall'Attore.

37. Tutte le attività suddette hanno avuto luogo sia con la consapevolezza che attraverso la gestione di personale di medio-alto rango appartenente alle aziende dei Convenuti. La maggior parte delle sigarette utilizzate in questa impresa è spedita dagli Stati Uniti. La maggior parte delle attività dei Convenuti RJR oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York. La maggior parte delle attività dei Convenuti PHILIP MORRIS oggetto di questa denuncia, comprese le decisioni, direttive ed la direzione dell'impresa vengono condotte dai Convenuti negli Stati Uniti e, più specificamente, dagli uffici dei Convenuti nello Stato di New York.

38. La maggior parte del comportamento dei Convenuti che è determinante per il presente caso è condotta dai Convenuti negli Stati Uniti. Si è notato un notevole effetto negli Stati Uniti ed in questo distretto come conseguenza delle imprese oggetto di questa denuncia, in quanto:

a) Questo Distretto, nonché le sue strutture di trasporto, sono stati utilizzati dai Convenuti quale trampolino di lancio per le loro attività contrabbandiere transnazionali, ed è stato presso l'aeroporto internazionale JFK che i Convenuti PHILIP MORRIS ed un altro produttore di tabacco hanno concordato di fissare i prezzi delle sigarette di contrabbando.

b) I Convenuti ricevono, ed hanno ricevuto, i profitti di detta impresa negli Stati Uniti, e tali fondi sono stati rimpatriati in questo paese attraverso il riciclaggio ed altri atti di dissimulazione, ciascuno dei quali rappresenta una minaccia per l'integrità del sistema finanziario statunitense.

c) Lo schema di contrabbando si rende complice della condotta dei narcotrafficanti negli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro Statuni-

tense ha descritto il Mercato Nero dello Scambio di Peso come, probabilmente, il più pericoloso schema di riciclaggio mai scoperto, ed i proventi delle operazioni di narcotici effettuate sulle strade di questo paese vengono riciclati attraverso l'acquisto di sigarette, che, a loro volta, sono spedite di contrabbando all'estero.

d) Gli Stati Uniti e la COMUNITÀ EUROPEA hanno riconosciuto, per mezzo di Convenzioni internazionali, che è nel loro reciproco interesse porre fine a questi schemi di contrabbando transnazionali, e la condotta dei Convenuti è in violazione dell'essenziale interesse pubblico che vuole stroncare una tale condotta illecita.

e) Lo schema di contrabbando trova attuazione mediante atti costituenti una frode via filo nonché frode postale, e questa condotta danneggia gli interessi degli Stati Uniti a prevenire schemi attuati attraverso il sistema delle telecomunicazioni statunitense, nonché il sistema postale.

f) Ingenti volumi di documenti falsi sono stati registrati presso il servizio doganale degli Stati Uniti e « l'Ufficio per l'alcool, il tabacco e le armi da fuoco », in modo da ingannare il servizio doganale degli Stati Uniti e il predetto ufficio, e consentire la prosecuzione del contrabbando.

g) Gli schemi del contrabbando sono interconnessi con la criminalità organizzata di New York. Alcuni dei principali e più pericolosi contrabbandieri di sigarette/stupefacenti nel mondo risiedono e conducono le proprie attività nel distretto orientale di New York. I Convenuti sono stati per lungo tempo coscienti che le attività di contrabbando di sigarette sono condotte dal crimine organizzato, comprese le operazioni a Brooklyn e nel Queens. All'incirca nel 1994, la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del Tabacco, che è stato finanziato dalla RJR e da altre aziende del tabacco, ha assunto la Lindquist Avey Macdonald Baskerville inc. (« Lindquist ») al fine di, tra l'altro, indagare ed analizzare il contrabbando di sigarette negli Stati Uniti. Nel suo rapporto del 15 agosto 1994, la Lindquist osservava che « gli investigatori di New York hanno anche scoperto che il sodalizio russo era attivo nel contrabbando di sigarette a Brooklyn » e « ci sono almeno quattro contrabbandieri ... che servono ... le Comunità a Brooklyn e nel Queens. » Inoltre, determinati individui che lavorano e risiedono nel distretto orientale di New York hanno costituito un'industria del valore di molti milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York per riciclare i proventi delle vendite illegali di sigarette. Sono stati acquistati beni immobili del valore di milioni di dollari all'interno del distretto orientale di New York come mezzi di riciclaggio del denaro che rappresenta i proventi delle vendite illegali di sigarette in Europa.

h) L'esistenza del contrabbando è stata utilizzata come uno strumento di pubbliche relazioni e per esercitare pressioni con cui i Convenuti hanno cospirato per impedire che gli Stati Uniti ed i singoli Stati degli Stati Uniti innalzassero le imposte sulle sigarette minacciando che se fossero state innalzate le tasse si sarebbe verificato un

incremento del contrabbando e dei relativi problemi economici che hanno flagellato altri paesi per l'ultimo decennio. I Convenuti ed altre aziende di sigarette forniscono finanziamenti per organizzazioni quali la Coalizione Nazionale contro il Crimine ed il Contrabbando del tabacco che apparentemente dichiara di essere un gruppo sociale finalizzato alla riduzione del crimine attraverso mezzi legittimi quando, in effetti, altro non è che uno strumento di pubbliche relazioni e di pressione per l'industria del tabacco.

i) Una grande percentuale delle operazioni e dei registri bancari ed economici pertinenti a questo caso è in possesso della CitiBank di New York. I registri in questione sono immagazzinati o sono accessibili attraverso il centro elaborazione dati della CitiBank nel Queens, New York.

j) I Convenuti PHILIP MORRIS e RJR hanno stipulato un accordo, espressamente o tacitamente, al fine di intraprendere azioni finalizzate al contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA, ed ostruire gli sforzi dei Governi tesi ad affrontare il problema del contrabbando. Nell'attuazione dell'accordo, i Convenuti PHILIP MORRIS e la RJR, agendo di concerto con altre società del tabacco, hanno finanziato organizzazioni « di facciata » ed hanno promosso iniziative di pubbliche relazioni e politiche per rappresentare sia all'Attore sia al pubblico che la causa del « mercato nero » era da ricercarsi nelle elevate imposte, mentre — di fatto — la condotta delle società di tabacco, compresi i Convenuti della PHILIP MORRIS e della RJR, era la causa diretta del « mercato nero », nonché dei danni subiti dallo stesso Attore. Le rappresentazioni distorsive congiunte dei Convenuti PHILIP MORRIS e RJR, nella prosecuzione della loro associazione a delinquere, celevano il loro coinvolgimento nelle attività di contrabbando, e tali condotte hanno costituito, tra l'altro, frode, negligenti rappresentazioni distorsive, indebito arricchimento, turbativa pubblica e negligenza, così arrecando un danno all'Attore come sopra esposto. Come tutti gli atti presupposti delineati nel presente documento, gli stessi avevano il medesimo obiettivo e la medesima vittima, segnatamente, la COMUNITÀ EUROPEA.

VI. DANNEGGIAMENTO CONTINUO SUBITO DALL'ATTORE ED ESIGENZA IMPERATIVA DI INDENNIZZO INGIUNTIVO ED EQUO

39. L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, esiste allo scopo di promuovere la stabilità ed il benessere economico dei relativi Stati Membri. Come conseguenza delle attività illegali dei Convenuti, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, compresi i relativi Stati Membri, è stato privato del denaro e della proprietà che avrebbe ottenuto dall'importazione e dalla vendita legale delle sigarette. Questo denaro e queste proprietà includono, ma non sono limitate a quanto segue: (a) Dazi doganali imposti esclusivamente a favore della COMUNITÀ EUROPEA; (b) Imposta sul valore aggiunto sulle sigarette. Questa tassa è condivisa fra LA COMUNITÀ EUROPEA ed i relativi Stati Membri.

LA COMUNITÀ EUROPEA ha l'autorità legale per richiedere un indennizzo per la perdita dell'imposta sul valore aggiunto dovuta non soltanto alla stessa, ma anche agli Stati Membri. Gli interessi richiesti, segnatamente, l'imposta sul valore aggiunto, sono intrinseci all'obiettivo della COMUNITÀ EUROPEA.

40. Come risultato diretto e immediato delle attività di contrabbando che sono condotte, aidate ed incoraggiate dai Convenuti, LA COMUNITÀ EUROPEA attualmente sta perdendo centinaia di milioni di dollari all'anno. In questo modo LA COMUNITÀ EUROPEA è stata privata del denaro e della proprietà durante gli anni 90 e sino al giorno d'oggi. Se le attività di contrabbando dei Convenuti non verranno fermate, LA COMUNITÀ EUROPEA continuerà nell'avvenire a perdere denaro e proprietà. Inoltre, LA COMUNITÀ EUROPEA è stata costretta a spendere ingenti somme di denaro nei propri sforzi tesi a contrastare il contrabbando e recuperare i fondi persi come conseguenza delle attività dei Convenuti. Tutte queste perdite continueranno nel futuro, in assenza di un giudizio a favore dell'Attore e di un indennizzo ingiuntivo ed equo, che comprenda:

A. « *Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO* ». Ai sensi del 18 U.S.C. § 1964 (a) della normativa RICO, e dei poteri conferiti alla Corte, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha il potere di prevenire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emettendo specifici ordini, comprendenti, ma non limitati a: l'ordine diretta ad una persona fisica di spogliarsi di qualunque interesse, diretto o indiretto, in qualsiasi impresa commerciale; imporre ragionevoli restrizioni alle attività od investimenti futuri di qualsiasi persona includendo, ma non limitato a, ordini con cui si proibisce qualsiasi persona ad intraprendere lo stesso tipo di attività dell'impresa già in atto, nonché attività che riguardino il commercio interstatale od estero; oppure lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, con le dovute disposizioni a tutela dei diritti di parti terze innocenti. Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. § 1651 (a), le Corti Distrettuali degli Stati Uniti hanno il potere di « emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi ». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi ai contrabbandieri; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato il 18 U.S.C. § 1962, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentono il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno

infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h) ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliazione di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: « Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della normativa RICO. »

B. « *Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law* ». Ai sensi della Common Law, nonché in base ai poteri intrinseci della Corte, quest'ultima ha il potere di prevenire e reprimere le attività contrabbandiere dei Convenuti e dei loro corresponsabili, emettere ingiunzioni obbligatorie e proibitive, oltre ad imporre altri indennizzi, al fine di consentire un indennizzo totale all'Attore e prevenire il danno continuamente arrecato agli interessi di quest'ultimo.

Inoltre, ai sensi del 28 U.S.C. [00f5] 1651 (a), le Corti federali hanno il potere di « emettere tutti i mandati necessari od opportuni a sostegno delle rispettive giurisdizioni purché conformi agli usi consentiti dai principi normativi ». In linea con tali poteri, l'Attore richiede un ordine che: (a) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti,

dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette a contrabbandieri o distributori che poi vendono tali tabacchi a contrabbandieri o altrimenti coinvolti in attività che violino la common law, altre disposizioni statutarie oppure standard equi; (b) costringa ciascuno degli Convenuti, ritenuto colpevole di aver violato la common law o disposizioni statutarie e standard equi, a svincolare tutti i proventi derivanti da tali violazioni e restituirli all'Attore; (c) diffidi i Convenuti nonché i loro agenti, dipendenti, funzionari, dirigenti e tutte le persone che agiscono di concerto con gli stessi, dal vendere sigarette senza la debita documentazione, registri di spedizione, contrassegni e marchi simili che consentano il monitoraggio delle sigarette affinché le stesse non possano essere vendute illegalmente; (d) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dal vendere le sigarette ad eventuali distributori o a qualunque altra persona che non è in grado di garantire in modo completo ed esatto dove le sigarette saranno infine vendute; (e) diffidi i Convenuti ed i loro rispettivi agenti, dipendenti, funzionari, direttori, impiegati e tutte le persone che agiscono di concerto con loro dall'intraprendere alcuna procedura con cui i distributori, gli spedizionieri marittimi, o i contrabbandieri possano pagare le sigarette in questione nelle società svizzere, nei conti bancari svizzeri, o in altre località che limitano la capacità dei funzionari europei di ricostruire la vendita delle sigarette od il pagamento per le stesse; (f) ordina ai Convenuti di istituire ed utilizzare adeguati protocolli tramite cui tutte le sigarette prodotte dai Convenuti e tutti i pagamenti effettuati per le stesse nella COMUNITÀ EUROPEA possano essere ricostruiti e monitorati in modo adeguato dai funzionari governativi della COMUNITÀ EUROPEA; (g) ordina ai Convenuti di intraprendere tutte le misure ragionevoli e necessarie per fermare il contrabbando dei loro prodotti nella COMUNITÀ EUROPEA inclusa l'aggiunta di ogni eventuale etichettatura, dispositivo di rilevamento, o altri mezzi che permetterebbero ai Convenuti stessi e/o agli uffici della COMUNITÀ EUROPEA di rilevare e monitorare il movimento delle sigarette verso ed all'interno della COMUNITÀ EUROPEA; (h) ordina ai Convenuti di rivelare tutte le informazioni in loro possesso riguardo ai nomi, alle località, alle attività ed alle procedure dei contrabbandieri note ai Convenuti; (i) ordina ai Convenuti di vendere e spedire le sigarette in conformità con la richiesta legittima delle sigarette prodotte dai Convenuti in modo tale che l'unica quantità di sigarette venduta a qualsiasi cliente a condizione che sia possibile dimostrare che la stessa quantità potrà soddisfare l'effettivo e legittimo fabbisogno di quel cliente; (j) ordina l'istituzione di un fondo a buon fine coi guadagni di origine illecita dei Convenuti, comprendenti illimitatamente tutti gli utili e proventi derivanti dalle attività contrabbandiere, e costringe gli Convenuti a svincolare a favore dell'Attore tutti i proventi illeciti conseguiti dal contrabbando; (k) ordina la spoliazione di ogni interesse nell'impresa coinvolta nelle attività di contrabbando; e, (l) ordina al convenuto di adottare, monitorare ed imporre i dovuti programmi di ottemperanza tesi ad impedire e porre rimedio alle attività di contrabbando che vedono coinvolti i propri

prodotti. Al fine della presente denuncia, tutti le predette ingiunzioni ed equi indennizzi nonché le ingiunzioni ed equi indennizzi che potranno essere richiesti in futuro dall'Attore o dietro ordine della corte, saranno denominati di seguito: « Indennizzo ingiuntivo ed equo ai sensi della Common Law ».

CAPO DI IMPUTAZIONE I

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(a))

41. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quaranta (40) e dichiara ulteriormente:

42. I Convenuti PHILIP MORRIS, con i loro corresponsabili nello schema di contrabbando, compresi i distributori associati, spedizionieri marittimi, commercianti di valuta, contrabbandieri, gruppi di pressione ed altri partecipanti allo schema identificato sopra, erano, durante i periodi interessati qui, un'associazione di fatto di individui e società impegnate in attività che colpivano il commercio da uno stato all'altro e straniero, costituendo pertanto « un'impresa » nell'accezione del 18 U.S.C. 5 1961(4) (« l'impresa di contrabbando della PM »). Questi persone ed enti erano e sono associati di fatto al fine di, tra l'altro, introdurre illegalmente sigarette di contrabbando nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore. L'impresa di contrabbando della PM è un'organizzazione attiva i cui elementi costituenti funzionano come unità continua per lo scopo comune di massimizzare la vendita dei prodotti del tabacco con mezzi illegali ed attuare altri elementi dello schema dei Convenuti. L'impresa di contrabbando della PM ha una struttura e uno scopo accertabili che vanno ben oltre gli atti prodromici dei Convenuti e l'associazione a delinquere a commettere tali atti, e possiede un'infrastruttura e una gerarchia distinta e separata dalla struttura corporativa dei Convenuti PHILIP MORRIS. L'impresa di contrabbando della PM ha intrapreso e le sue attività hanno interessato, il commercio da uno stato all'altro e straniero. L'impresa di contrabbando della PM prosegue le attività concordate dei Convenuti finalizzate a celare la natura dell'illecito, a celare i proventi dello stesso ed a celare la partecipazione dei Convenuti all'impresa per evitare e/o minimizzare la loro esposizione alle pene ed ai risarcimenti penali e civili. Il ruolo di ogni convenuto nell'impresa è stato descritto sopra.

43. In relazione allo schema fraudolento sopra descritto e al fine di raggiungere i suoi obiettivi, i Convenuti PHILIP MORRIS si impegnavano in numerosi atti « di attività illegale, » (racketeering) ed ogni convenuto ha aiutato ed agito in concorso con il convenuto nel commettere quegli atti « di attività illegale (racketeering) » nell'accezione del RICO 18 U.S.C. 1961 et seq. I Convenuti PHILIP MORRIS, così come i loro corresponsabili, hanno commesso molteplici atti prodromici di racketeering, includenti ma non limitati a:

a) Frode via Filo e Frode Postale — (18 U.S.C. §§ 1341, 1343, 1961(1)(B)). I Convenuti PHILIP MORRIS hanno escogitato uno

schema o artificio per frodare o ottenere danaro per mezzo di richieste, rappresentazioni o promesse pretestuose, usando le poste ed i mezzi di comunicazione via filo allo scopo di realizzare lo schema, agendo con lo specifico intento di frodare, così ideando, partecipando e/o favorendo lo schema stesso. La collocazione temporale delle comunicazioni via filo e postali coincideva con il periodo dell'associazione a delinquere che interessava almeno gli anni dal 1991 al 2000. Vi erano centinaia di conversazioni telefoniche e fax praticamente su base giornaliera nel corso dell'associazione a delinquere. Tali conversazioni telefoniche davano ulteriore attuazione al disegno criminoso mantenendo un'adeguata e consistente fornitura di sigarette per alimentare le vendite illecite nella COMUNITÀ EUROPEA ed erano parte di un sistema clandestino per la rimessa dei proventi dello schema ai Convenuti PHILIP MORRIS. I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo attraverso i propri impiegati, agenti e corresponsabili, effettuavano o provocavano l'effettuazione di tali telefonate per realizzare lo schema. I Convenuti PHILIP MORRIS sapevano o avrebbero dovuto prevedere che i loro complici, nell'esecuzione delle istruzioni e degli ordini dei Convenuti PHILIP MORRIS, avrebbero usato o causato l'uso di mezzi di comunicazione via filo inter-statali e internazionali, nonché del sistema postale. Il motivo per la perpetrazione della frode è semplice: il denaro non versato all'Attore costituiva un incremento di profitto e di quote di mercato per i Convenuti PHILIP MORRIS.

b) Violazione della Legge sugli Spostamenti (18 U.S.C. §§ 1952, 1961(1)(B)). I Convenuti si spostavano a livello di commercio inter-statale o estero utilizzando strutture di commercio inter-statale o estero, compresi i servizi postali, con l'intento di distribuire i proventi delle attività illegali e promuovere, gestire, costituire, sviluppare, o facilitare la promozione, gestione, costituzione o sviluppo dell'attività illegale e successivamente ponevano in essere o tentavano di porre in essere attività illegali. I Convenuti sapevano che la valuta fornita loro rappresentava il provento di attività illegali, compreso il traffico di stupefacenti e sostanze controllate e che, accettando tali pagamenti, contribuivano agli sforzi dei trafficanti di stupefacenti tesi a riciclare i loro guadagni di origine illecita. I Convenuti ed i loro rappresentanti e corresponsabili attraversavano le frontiere nazionali oppure usavano le strutture per il commercio estero al fine di distribuire i proventi delle attività illegali a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS. Con tale condotta, i Convenuti promuovevano, gestivano, costituivano e facilitavano tali attività illegali.

c) Riciclaggio di Denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)1, 1961(1)(B)). I Convenuti, sapendo che i beni oggetto di un'operazione finanziaria rappresentavano i proventi di una qualche attività illegale, conducevano o tentavano di effettuare operazioni finanziarie a livello di commercio inter-statale ed estero coinvolgendo i proventi di specifiche attività illegali con l'intento di promuovere la prosecuzione di specifiche attività illecite; ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte della proprietà, ovvero il controllo dei proventi di specifiche attività illegali, ovvero, sapendo che la transazione era destinata in tutto o in

parte ad evitare l'obbligo di segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale. I Convenuti sapevano che la valuta che ricevevano in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentava il provento di specifiche attività illegali, incluse ma non limitate alla frode via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti consapevolmente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di promuovere lo sviluppo di tale attività illegale. Inoltre, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di celare o mascherare la natura (proventi di attività illegali (racketeering) e contrabbando), la località (proventi generati da attività sul « mercato nero »), la fonte (trafficienti di stupefacenti, responsabili del riciclaggio di denaro, contrabbandieri) o il controllo (Convenuti PHILIP MORRIS) dei proventi di specifica attività illegale. In conclusione, i Convenuti scientemente conducevano e tentavano di condurre tali operazioni finanziarie con l'intento di evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della legge statale o federale, compreso, ma non limitato, alla segnalazione di valuta e strumenti monetari.

d) Riciclaggio internazionale di denaro. (18 U.S.C. §§ 1956(a)(2), 1961(1)(B)). I Convenuti trasportavano, trasmettevano e/o trasferivano uno strumento monetario o fondi verso una località negli Stati Uniti da o attraverso una località fuori dagli Stati Uniti, con l'intento di promuovere la prosecuzione di una specifica attività illegale, ovvero, sapendo che lo strumento monetario o i fondi implicati nel trasporto, nella trasmissione o nel trasferimento rappresentavano i proventi di qualche forma di attività illegale e sapendo che tale trasporto, trasmissione trasferimento era destinato in tutto o in parte a celare o mascherare la natura, la località, la fonte, la proprietà o il controllo di una specifica attività illecita, oppure per evitare l'obbligo della segnalazione della transazione ai sensi della normativa statale o federale. Con tale condotta, i Convenuti si impegnavano in operazioni finanziarie nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1956(c)(4). I Convenuti sapevano che gli ordini monetari e i fondi spediti dal Sud America e dall'Europa e ricevuti a New York o altrove negli Stati Uniti rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, includente ma non limitata alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata. I Convenuti inoltre hanno favorito le violazioni di cui al 18 USC § 1956(a)(1) e § 1956 (a)(2).

e) Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. 18 U.S.C. §§ 1956(h), 1961(1). I Convenuti si sono associati per commettere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1956 — compresi § 1956(a)(1) e § 1956(a)(2). I Convenuti, con le loro parole ed azioni, convenivano di accettare valuta, strumenti monetari e fondi sapendo che la valuta, gli strumenti monetari ed i fondi rappresentavano i proventi di specifiche attività illegali poste in essere da essi stessi e dai loro

corresponsabili. I Convenuti adottavano il fine comune dell'associazione a delinquere partecipando alla sua consumazione. L'obiettivo dell'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio era quello di privare l'Attore di denaro e beni, assicurando che i profitti derivanti dalle attività di contrabbando venissero rimpatriati a beneficio dei Convenuti PHILIP MORRIS in modo clandestino per evitare l'individuazione e il perseguimento.

f) Riciclaggio di denaro (18 U.S.C. § 1957, 1961(1)). I Convenuti consapevolmente si impegnavano o tentavano di impegnarsi in transazioni monetarie negli Stati Uniti, implicanti beni di origine criminale per un valore superiore a \$ 10.000 e derivanti da una specifica attività illegale. 18 U.S.C. § 1957(f)(3) e § 1956(c)(7)(A). I Convenuti si impegnavano in transazioni monetarie, compresi depositi, prelievi, trasferimenti o scambi, nel contesto o con influenza sul commercio inter-statale o estero, di fondi o strumenti monetari da parte di, attraverso o verso un istituto finanziario. I Convenuti sapevano che le transazioni monetarie ricevute in cambio delle sigarette contrabbandate rappresentavano i proventi di una specifica attività illegale, incluse ma non limitate alle frodi via filo, alla frode postale e alle violazioni alla Legge sugli Spostamenti, nonché una violazione contro una nazione straniera implicante la fabbricazione, l'importazione, la vendita o la distribuzione di una sostanza controllata.

44. Gli atti predetti costituiscono uno « schema » di attività illegale (racketeering) nell'accezione di cui al 18 U.S.C. § 1961(5). I Convenuti e gli altri soggetti con cui sono stati associati sono stati correlati nel loro comune obiettivo di massimizzare le vendite globali dei prodotti del tabacco e di frodare l'Attore del reddito a cui l'Attore stesso aveva legalmente titolo. Gli atti presupposti dei Convenuti hanno avuto scopi, risultati, partecipanti, vittime e metodi di perpetrazione uguali o simili e sono stati posti in essere in un periodo almeno decennale. Gli atti presupposti sono stati costantemente reiterati e sono suscettibili di ulteriore reiterazione.

45. Lo schema delle attività illegali (racketeering) poste in essere dai Convenuti almeno dal 1 gennaio 1985 a tutt'oggi minaccia di continuare in avvenire.

46. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno usato o investito, direttamente o indirettamente, i ricavi illegali (da racketeering), o parte di essi, ovvero i proventi di tali ricavi, per acquisire un interesse in, costituire e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita, o le cui attività hanno influenzato ed influenzano, il commercio inter-statale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(a). I Convenuti PHILIP MORRIS erano i responsabili dello schema illegale (di racketeering). L'Attore ha subito danni multipli ai propri interessi economici come conseguenza di tale utilizzazione ed investimento di reddito illegale (di racketeering).

47. In modo specifico, i Convenuti PHILIP MORRIS ricevevano un reddito e proventi da uno schema di attività illegali nel quale partecipavano quali responsabili, e tale schema era comprensivo di un'attività internazionale illecita di riciclaggio di valuta, attività di frode via

filo e postale e violazioni della legge sugli spostamenti. Successivamente alla ricezione di tali guadagni di origine illecita, tramite i trasferimenti via filo provenienti dai contrabbandieri e/o dai loro soci, i Convenuti PHILIP MORRIS usavano ed investivano tali redditi e proventi, o parte degli stessi, per acquisire un interesse in, costituire ed operare, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita al commercio inter-statale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS hanno utilizzato i proventi dello schema per: (a) gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; (b) alimentare le forniture delle sigarette di contrabbando per la vendita finale sul « mercato nero » europeo; (c) acquisire, acquistare e sovvenzionare le strutture necessarie all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, compresa la produzione, la vendita e le operazioni di distribuzione; (d) compensare i dipendenti e gli agenti dei Convenuti PHILIP MORRIS coinvolti nelle attività di contrabbando; (e) pagare le spese sostenute in relazione alle attività di contrabbando quali quelle telefoniche sostenute nello schema di frode via filo e le spese di viaggio sostenute da tali dipendenti; e (f) costituire un florido mercato nero per la vendita delle sigarette di contrabbando. In sintesi, i Convenuti PHILIP MORRIS non reinvestivano i proventi dell'attività illegale (di racketeering) nelle loro operazioni commerciali generali, ma invece utilizzavano ed investivano tali proventi per costituire l'infrastruttura di, acquisire un interesse in e gestire, l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS; e proprio tale uso ed investimento costituiscono il danno subito dall'Attore. I Convenuti hanno utilizzato ed investito i proventi di attività illegali (di racketeering) al fine di acquisire un interesse in e gestire l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS in svariati modi, inclusi ma non limitati ai seguenti:

a) I proventi dalla vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA finanziano le vendite e le operazioni di commercializzazione che promuovono l'aumento di tali vendite negli anni successivi.

b) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare le spese aggiuntive sostenute dai Convenuti per il pagamento degli oneri aggiuntivi di spedizione e gestione connessi al movimento clandestino delle sigarette attraverso itinerari complessi stabiliti dai Convenuti.

c) I proventi della vendita delle sigarette contrabbandate nella COMUNITÀ EUROPEA sono utilizzati per bilanciare gli accordi finanziari straordinari concessi ai distributori che immettono i prodotti nei canali del contrabbando al fine di massimizzare i quantitativi di sigarette contrabbandate attraverso tali canali.

d) I proventi dalle vendite di sigarette contrabbandate nella Comunità Europea sono utilizzati per pagare i costi aggiuntivi connessi al reimpallaggio e rietichettatura delle sigarette per consentire al commercio di contrabbando di prosperare.

48. L'Attore ha subito danni alla propria attività commerciale e ai propri beni a causa dell'uso e dell'investimento, dai parte dei Convenuti

PHILIP MORRIS, del reddito illegale (racketeering) per acquisire, costituire ed operare l'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. In assenza di tale uso ed investimento di reddito illegale, le vendite di contrabbando sul « mercato nero » europeo, da parte dei Convenuti PHILIP MORRIS e dei loro corresponsabili, sarebbero state difficili se non impossibili; l'infrastruttura dell'impresa di contrabbando non avrebbe potuto essere costituita od operata e il danno economico all'Attore sarebbe stato evitato in tutto o in parte.

49. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi da trentanove (39) a quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(a), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE II

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS) (RICO; 18 U.S.C. § 1962(b))

50. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a quarantanove (49) e inoltre sostiene:

51. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, attraverso uno schema di attività illegale, un interesse in, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che era ed è dedita a, o le cui attività influiscono o hanno influito sul, commercio interstatale o estero, in violazione del 18 U.S.C. § 1962(b). L'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, è stato danneggiato dall'acquisizione e mantenimento da parte dei Convenuti di un interesse in e dal controllo dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale.

52. I Convenuti, agendo attraverso uno schema di attività illegale, hanno acquisito o mantenuto, direttamente o indirettamente, un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, che è dedita al, e le cui attività influiscono sul, commercio interstatale ed estero. In particolare, i Convenuti PHILIP MORRIS mantenevano il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS a mezzo di attività illegali (racketeering), incluse, ad esempio, (a) comunicazioni via filo a livello inter-statale e internazionale in violazione del 18 U.S.C., articolo 1343 (gli ordini venivano piazzati telefonicamente e la PHILIP MORRIS aveva il controllo totale sull'impresa e sulla distribuzione dei suoi prodotti); (b) riciclaggio di denaro in violazione del 18 U.S.C., articoli 1956 e 1957 (la PHILIP MORRIS controllava e celava il flusso dei proventi del contrabbando — un obiettivo chiave dello schema — tramite il riciclaggio di denaro); e (c) le violazioni della Legge sugli Spostamenti, 18 U.S.C., articolo 1952 (spostamenti e transazioni transfrontalieri per facilitare il contrab-

bando ed altre attività illecite). Attraverso questo schema di attività illegali (di racketeering), che inoltre includeva la trasmissione di dichiarazioni false alle autorità di governo, i Convenuti PHILIP MORRIS erano in grado di acquisire e mantenere un interesse nella e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS. Tale interesse e controllo alimentava, celava e proteggeva le operazioni dell'impresa di contrabbando e quindi consentiva all'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS di prosperare senza essere individuata.

53. Quale risultato diretto e correlato dell'acquisizione e mantenimento, da parte dei Convenuti, di un interesse nella, e il controllo dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni in termini di danaro e beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del disposto del 18 U.S.C. § 1962(b), causavano tali perdite. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C. § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE III

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(c))

54. L'Attore riepone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantatré (53) e inoltre sostiene:

55. I Convenuti PHILIP MORRIS commettendo due o più atti costituenti uno schema di attività illegale (racketeering), partecipavano, direttamente o indirettamente, al funzionamento o alla gestione dell'impresa di contrabbando della PHILIP MORRIS, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero.

56. In tutti i periodi interessati, i Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano al funzionamento o gestione di « un'impresa », così come definita dal 18 U.S.C. § 1961(4). I Convenuti PHILIP MORRIS, agendo collettivamente o individualmente, hanno operato, controllato ed esercitato il controllo sull'impresa di contrabbando, tra l'altro: (a) costituendo uno schema di riciclaggio di denaro a mezzo del quale i corresponsabili facilitavano lo schema di contrabbando celando e rimettendo ai Convenuti PHILIP MORRIS i proventi dello schema di contrabbando stesso; (b) costringendo i contrabbandieri a vendere le sigarette di contrabbando ad un prezzo fissato dai Convenuti; (c) richiedendo ai contrabbandieri la conservazione di annotazioni dettagliate delle vendite delle sigarette di contrabbando; (d) fornendo istruzioni ai contrabbandieri per la distribuzione di marche particolari di sigarette su mercati specifici; (e) fornendo informazioni ai contrabbandieri per permettere loro di evitare la rilevazione e la cattura; (f) investendo ed usando i proventi dello schema di contrabbando nell'impresa; (g) offrendo incentivi per gli incrementi di vendita « sul

mercato nero;» (h) vendendo e distribuendo ingenti quantitativi di sigarette a prezzi favorevoli; (i) concedendo credito ai contrabbandieri che consentiva ai Convenuti PHILIP MORRIS di controllare lo schema di contrabbando; (j) fissando il prezzo delle sigarette di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco; e (k) coordinando le attività di contrabbando di concerto con un'altra società del tabacco. Lo schema di riciclaggio e le comunicazioni da parte dei Convenuti riguardanti l'operatività dell'impresa di contrabbando PHILIP MORRIS sono stati posti in essere con l'utilizzo di poste e comunicazioni via cavo inter-statali ed estere. Era politica e prassi dei Convenuti PHILIP MORRIS per cui se i contrabbandieri omettevano di rispettare gli ordini specifici impartiti dai Convenuti PHILIP MORRIS, questi ultimi avrebbero interrotto la fornitura delle sigarette a prezzo di favore ai contrabbandieri e tagliato la linfa vitale dello schema del contrabbando.

57. I quadri dirigenti dei Convenuti PHILIP MORRIS hanno operato o controllato l'impresa di contrabbando della PM. In virtù dei loro incarichi dirigenziali e poteri decisionali, così come della loro responsabilità delle vendite delle sigarette « nel mercato nero » europeo, loro direzione in occasione di incontri chiave che hanno dato alla luce lo schema di contrabbando ed i loro ruoli nella direzione delle operazioni dell'impresa, questi quadri dirigenti hanno gestito, operato e controllato l'impresa di contrabbando della PM.

58. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(c), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE IV

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. § 1962(d))

59. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a cinquantotto (58) e inoltre dichiara:

60. I Convenuti PHILIP MORRIS hanno raggiunto un accordo tra di loro e con i distributori, gli spedizionieri marittimi, gli operatori di valuta e con i contrabbandieri per aderire all'associazione a delinquere per violare il 18 U.S.C. §§ 1962(a), 1962(b) e 1962(c). Ciascun Convenuto accettava l'accordo di aderire all'associazione a delinquere, compiendo atti per la perpetrazione dell'associazione a delinquere e consapevolmente partecipava alla stessa. Lo scopo dell'associazione a delinquere era il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA a danno economico dell'Attore ed a beneficio economico dei Convenuti PHILIP MORRIS. Gli associati ponevano in essere lo schema

e ciascuno di essi veniva informato della natura generale dell'associazione, che la stessa andava oltre il ruolo individuale di ciascun membro e che l'attività associativa funzionava da elemento continuativo per uno scopo comune. I Convenuti PHILIP MORRIS adottavano l'obiettivo di sviluppare e facilitare l'impegno criminale. Il loro interesse nell'impresa di contrabbando era il conseguimento del profitto e di una incrementata quota di mercato che essi sapevano poter derivare soltanto da una informata ed interessata collaborazione con i contrabbandieri e da una loro attiva assistenza, incentivazione ed istigazione delle attività di contrabbando.

61. I Convenuti PHILIP MORRIS, unitamente a ciascun membro dell'associazione a delinquere, convenivano e agivano per violare: (1) 18 U.S.C. § 1962(a) usando, o causando l'uso del reddito derivante dallo schema sopra descritto di attività illegali (racketeering), per l'acquisizione, costituzione e/o funzionamento dell'impresa, le cui attività influiscono sul commercio inter-statale o estero; (2) 18 U.S.C. § 1962(b) acquisendo o mantenendo, o causando l'acquisizione o il mantenimento di, attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), un interesse o controllo dell'impresa, le cui attività influenzano il commercio inter-statale o estero; e (3), il 18 U.S.C. § 1962(c), partecipando, direttamente ed indirettamente, alla conduzione degli affari dell'impresa attraverso uno schema di attività illegale (racketeering), compreso un accordo per cui gli associati, o uno di loro, commetterebbero o causerebbero la commissione di due o più atti illegali (racketeering) configuranti un tale schema.

62. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano e cooperavano reciprocamente con i loro associati nella sopraccennata associazione a delinquere che permetteva a ciascun produttore e distributore di sigarette di accrescere la propria quota di mercato, sopprimere la concorrenza e promuovere la vendita dei propri prodotti.

63. Nel contesto della loro associazione, i Convenuti PHILIP MORRIS disponevano di vari gruppi di pressione (cosiddetti lobbyists), finanziavano « ricerche » e conducevano una campagna comune di pubbliche relazioni in modo da falsare la natura e la portata del contrabbando di sigarette ed in modo da promuovere i propri interessi.

64. I Convenuti PHILIP MORRIS partecipavano attivamente all'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette e alla creazione di informazioni false ed ingannevoli riguardo alle attività di contrabbando.

65. Come conseguenza dell'associazione a delinquere, i Convenuti PHILIP MORRIS ed i loro corresponsabili erano in grado di facilitare il contrabbando di grandi quantitativi di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

66. Gli appartenenti all'associazione a delinquere in questione comprendevano i Convenuti PHILIP MORRIS ed i distributori del tabacco, gli spedizionieri marittimi, i contrabbandieri, i mediatori di valuta e le società sussidiarie dei Convenuti PHILIP MORRIS in Svizzera ed altrove, che agiscono di concerto per produrre le sigarette, etichettare in modo ingannevole od omettere l'etichettatura delle sigarette, contrabbandare e vendere sigarette e disporre il pagamento in modo tale da renderlo non rilevabile dalle autorità governative, con

il definitivo versamento di tali somme ai Convenuti negli Stati Uniti. Quali complici, i Convenuti PHILIP MORRIS devono rispondere di tutte le azioni commesse da tutti gli aderenti all'associazione a delinquere e devono rispondere altresì di tutti i danni subiti dalla COMUNITÀ EUROPEA causati da qualsiasi appartenente all'associazione, indipendentemente dal fatto se i Convenuti PHILIP MORRIS fossero direttamente coinvolti in un aspetto particolare dell'impresa.

67. Quale risultato diretto e correlato delle violazioni sopra esposte, l'Attore, LA COMUNITÀ EUROPEA, ha subito danni relativi al settore commerciale ed ai propri beni, come evidenziato sopra in modo più dettagliato nei paragrafi dal trentanove (39) al quaranta (40). Le violazioni da parte dei Convenuti, del 18 U.S.C. § 1962(d), causavano tali danni. Ai sensi delle disposizioni del 18 U.S.C § 1964(c), l'Attore ha titolo a promuovere la presente azione e pertanto vedersi riconosciuto un indennizzo triplicato, le spese necessarie per l'azione legale in parola, l'interesse pre-giudiziale e i normali onorari dei legali.

CAPO DI IMPUTAZIONE V

(QUANTO AI CONVENUTI PHILIP MORRIS)

(RICO; 18 U.S.C. §§ 1964(a), 1964 (c), 28 U.S.C. § 1651(a))

68. L'Attore riespone e sostiene nuovamente i paragrafi da uno (1) a sessantasette (67) e inoltre sostiene:

69. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha la facoltà di prevenire, impedire e reprimere le violazioni di cui al 18 U.S.C. § 1962 emanando ordini appropriati, inclusi, ma non limitati a: ordini a chiunque di dimettere eventuali interessi, diretti o indiretti, in qualsiasi impresa; l'imposizione di limitazioni ragionevoli sulle attività o investimenti futuri di chiunque, incluse, ma non limitate, alla proibizione a chiunque di impegnarsi nello stesso tipo di attività in cui è impegnata l'impresa, le attività della quale influenzano il commercio inter-statale o estero; oppure ordinando lo scioglimento o la riorganizzazione di qualsiasi impresa, adottando debiti provvedimenti per i diritti di parti terze innocenti. 18 U.S.C. § 1964 (a).

70. I Convenuti PHILIP MORRIS sono attualmente attivamente impegnati nelle attività, evidenziate nell'ambito della presente denuncia, che promuovono e sostengono il contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA.

71. I Convenuti intendono continuare le dette attività e ad interferire con le indagini esperite da funzionari governativi nel contesto delle attività di contrabbando.

72. I Convenuti, con la loro condotta tesa a vendere sigarette ai contrabbandieri, a creare documenti falsi ed ingannevoli, a etichettare impropriamente spedizioni di sigarette e a predisporre meccanismi di pagamento grazie ai quali i contrabbandieri possono pagare le sigarette senza essere individuati dalle indagini governative, continuano tutti ad esacerbare il problema del contrabbando di sigarette nella COMUNITÀ EUROPEA ed a danneggiare l'Attore.